

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE FULVIO SARZANA DI S. IPPOLITO

Seduta del 16/11/2020

### FATTO

Il ricorrente ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento con cessione del quinto in data 29/05/2018, ed ha poi estinto il finanziamento a luglio 2019, in corrispondenza della rata n. 13 su 48. Dopo aver invano esperito il reclamo in data 24/04/2020 parte ricorrente si è rivolta all'Abf chiedendo il rimborso dell'importo complessivo di € 1.331,88. Parte resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per litispendenza. Riferisce infatti di avere depositato in data 30/04/2020 una domanda di mediazione presso l'Organismo di Conciliazione Bancaria nei confronti del ricorrente, in relazione al contratto dedotto nel ricorso. Il procedimento di mediazione si è poi concluso con un verbale di mancato accordo. Nel merito il resistente rileva come il contratto sia stato redatto in conformità con le Disposizioni di trasparenza e con gli Orientamenti di vigilanza vigenti pro tempore. Contiene la descrizione puntuale delle attività connesse alle commissioni applicate e chiarisce la natura *up front* o *recurring* delle stesse. Pertanto: Le commissioni di gestione hanno natura *recurring* e sono state rimborsate per € 87,50 in sede di estinzione anticipata. Le commissioni di attivazione hanno natura *up-front*. Le commissioni di intermediazione hanno natura *up-front* e sono dovute in favore dell'agente in attività finanziaria intervenuto, la cui attività si esaurisce al momento della conclusione del finanziamento. Produce documentazione attestante l'effettiva corresponsione all'agente delle commissioni esposte in fattura, in conformità a quanto statuito da recenti decisioni del Collegio di Roma. I costi assicurativi sono stati sostenuti interamente dall'intermediario e pertanto nulla è dovuto a tale titolo al ricorrente. Contesta



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'applicabilità diretta dei principi espressi dalla sentenza CGUE c.d. *Lexitor* nell'ordinamento italiano, richiamando Trib. Napoli n. 10489/2019. Chiede il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha prodotto repliche, precisando che il procedimento di mediazione stragiudiziale si è concluso negativamente, come attestato dal verbale negativo, e che, in ogni caso, l'avviso di convocazione in mediazione è stato formalmente comunicato al cliente solo in data 18/06/20, successiva al deposito del ricorso. Con riguardo alle condizioni contrattuali, eccepisce che le stesse risultano prive di una specifica sottoscrizione del ricorrente. L'intermediario non ha prodotto alcun documento attestante la sottoscrizione in calce del consumatore. Conclude che "tale palese omissione informativa determinerebbe la nullità della clausola applicata dall'Intermediario in sede di estinzione, che prevedeva una limitazione dell'operatività del principio pro rata temporis puro". Nelle controrepliche, l'intermediario ha precisato che il modulo SECCI, il cui art. 4 determina le modalità di rimborso in caso di estinzione anticipata, è stato debitamente firmato dal cliente.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di litispendenza avanzata dalla difesa per via della chiusura anticipata del procedimento di mediazione, che rende pienamente procedibile il presente procedimento.

1. Quanto al merito della controversia va rilevato che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili.

4. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, l'inammissibilità di cui si è detto *sub* 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

5. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up-front*.

6. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analogha conclusione a proposito



dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

**7.** Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

**8.** In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

**9.** In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

**10.** Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

**11.** Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

**12.** Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo



non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.

**13.** Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

**14.** A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

\*\*\*\*\*

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).
- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
- Il Collegio ritiene di aderire in proposito alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi in tema di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo secondo le quali gli oneri *recurring* vanno rimborsati secondo il criterio *pro quota*, mentre gli oneri *up-front* vanno rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.
- Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 15914 del 15/09/2020 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha così statuito:
  - le commissioni di attivazione sono *up – front*;
  - le commissioni di gestione sono *recurring*;
  - le provvigioni dell'intermediario del credito sono *up-front*.
  - Il risultato è indicato nella sottoelencata tabella



durata del finanziamento ▶	48
rate scadute ▶	13
rate residue	35

TAN ▶	8,33%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	72,92%
- in proporzione alla quota	55,12%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	com. attivazione (up front)	€ 792,67	€ 577,99 <input type="radio"/>	€ 436,95 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00	€ 436,95
<input type="radio"/>	comm. Gestione (recurring)	€ 120,00	€ 87,50 <input checked="" type="radio"/>	€ 66,15 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 87,50	€ 0,00
<input type="radio"/>	provv. Intermediario (up front)	€ 1.033,92	€ 753,90 <input type="radio"/>	€ 569,94 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 569,94
<input checked="" type="radio"/>	...	€ 0,00	€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>	...	€ 0,00	€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>	...	€ 0,00	€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<b>rimborsi senza imputazione</b>							<b>€ 0,00</b>

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.006,89
interessi legali	si ▼

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 1.331,88), che applica il criterio pro rata temporis a tutte le voci di costo.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.006,89 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FERNANDO GRECO